



CITTA' DI CATANZARO

SETTORE PATRIMONIO – DEMANIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE CONSEGNATE AL COMUNE

Approvazione Delibera C.C. n.149 del 22.10.1996

Testo vigente al 15.11.2010

INDICE

Art. 1	Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile	pag. 1
Art. 2	Ufficio comunale competente	pag. 1
Art. 3	Ricezione degli oggetti ritrovati	pag. 1
Art. 4	Notizia del ritrovamento	pag. 1
Art. 5	Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici	pag. 1
Art. 6	Ricerche per l'identificazione del proprietario	pag. 2
Art. 7	Comunicazione degli oggetti di sospetta provenienza	pag. 2
Art. 8	Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi	pag. 2
Art. 9	Restituzione della cosa al proprietario	pag. 2
Art.10	Restituzione della cosa al ritrovatore	pag. 3
Art.11	Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci	pag. 3
Art.12	Spese occorse	pag. 3
Art.13	Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate	pag. 3
Art.14	Locali di deposito e di custodia degli oggetti	pag. 4
Art.15	Ricognizione delle cose ritrovate	pag. 4
Art.16	Premio dovuto al ritrovatore	pag. 4
Art.17	Equiparazione del possessore o detentore al proprietario	pag. 4

ART. 1

OBBLIGHI PER IL RITROVATORE DI COSA MOBILE

Ai sensi dell'art.927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

ART. 2

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato al dipendente dell'Ufficio Economato, che provvede agli adempimenti previsti dagli artt.927 e seguenti del codice civile.

ART. 3

RICEZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI

L'Ufficio Economato, nel ricevere in deposito una cosa ritrovata procede all'identificazione della persona che la consegna ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Del deposito va rilasciata ricevuta.

L'Ufficio Economato provvede a prendere immediatamente in carico le cose su apposito registro a numerazione progressiva.

All'oggetto, od al contenitore del medesimo, deve applicarsi uno scontrino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione e la data di deposito.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso.

Dagli atti debbono risultare la dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché il valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso. Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad esperto di nota serietà e competenza, nominato dalla Giunta Municipale..

ART. 4

NOTIZIA DEL RITROVAMENTO

Ai sensi dell'art.928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'affissione deve essere certificata sull'avviso.

Nell'avviso l'oggetto viene sommariamente indicato.

ART. 5

SPEDIZIONE DELLE COSE RITROVATE AD ALTRI UFFICI

Se la natura e dimensioni degli oggetti lo consentono, come documenti personali, targhe di veicoli e simili, i medesimi possono essere spediti al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli Istituti od Uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 6

RICERCHE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO

Se la cosa ritrovata, presenta elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede a spedire a costoro un avviso del deposito.

Se l'oggetto depositato presenta elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

ART. 7

COMUNICAZIONI PER OGGETTI SOSPETTA PROVENIENZA

Qualora si abbia motivo per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio Economato deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio.

ART. 8

OGGETTI DEPERIBILI, NON CONSERVABILI, OGGETTI PREZIOSI

Gli oggetti deperibili o non conservabili saranno venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato nelle casse comunali.

Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o la concessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere prontamente segnalata al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia.

ART. 9

RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate, od il loro ricavato quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previo accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara e prova di esserne il proprietario.

Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze comprovanti la veridicità della proprietà della cosa ritrovata;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Copia verbale di restituzione deve essere inviata al rinvenitore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

ART.10

RESTITUZIONE DELLA COSA AL RITROVATORE

A norma dell'art.929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo ricavato quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'Ufficio Economato deve richiedere la ricevuta di cui all'art.3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio Economato.

La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, verrà, previa la loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

ART. 11

RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI

Le cose depositate, od il loro ricavato, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

ART. 12

SPESE OCCORSE

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il ricavato, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

ART. 13

DISPONIBILITÀ ED ALIENABILITÀ DELLE COSE NON RITIRATE

Trascorsi un anno e un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rivenditore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 14

LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati dal Sindaco.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art.8.

ART.15

RICOGNIZIONE ALLE COSE RITROVATE

Le ricognizioni agli oggetti rinvenuti sono ammesse nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell' art.9.

ART. 16

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art.930 del codice civile.

Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio Economato, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

ART.17

EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

In adempimento a quanto disposto dall'art.931 del codice civile, le disposizioni contenute

negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore ed il detentore.